

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-319 del 23/01/2019
Oggetto	Rif. SUAP 578/2018. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta IL CORTILE del CASTELLO Soc. Agr. a r.l. per insediamento di Langhirano. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-334 del 23/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	BEATRICE ANELLI

Questo giorno ventitre GENNAIO 2019 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, BEATRICE ANELLI, determina quanto segue.

IL FUNZIONARIO P.O.

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 smi, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | fax +39 0521/976112 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

VISTI:

- l'incarico dirigenziale conferito con DDG n. 113/2018;
- la nomina conferita con DDG n. 112 del 17/12/2018;

CONSIDERATO:

➤ la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Langhirano in data 19/11/2018 prot. n. 20010 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 24595 del 20/11/2018, presentata dalla Ditta Il Cortile del Castello Soc. Agr. a r.l., con legale rappresentante e gestore il Sig. Manuel Piccoli con sede legale in Langhirano, Strada della Nave n. 14 di Casatico per lo stabilimento ubicato in Langhirano, Strada della Nave n. 14 di Casatico, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:

- ➔ **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- ➔ **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

RILEVATI

- la richiesta di pareri avanzata da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 24825 del 22/11/2018;
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso da IRETI SpA con nota del 29/11/2018 prot. RT018841, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 25471 del 30/11/2018, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*
- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Langhirano con nota del 11/01/2019 prot. n. 576 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 17/12/2018 prot. PGPR 26531), acquisito al prot. Arpae n. PG 5122 del 14/01/2019, *allegato alla presente per costituirne parte integrante;*

EVIDENZIATO che in merito alle emissioni in atmosfera:

nel corso dell'istruttoria di AUA sopra richiamata la Ditta ha dichiarato che "...in relazione alla matrice emissioni in atmosfera l'azienda mittente ricade nelle casistiche di attività con emissioni scarsamente rilevanti art. 272 c.1 D.Lgs. 152/06 Parte Quinta in particolare lettera kk – bis) Cantine che trasformano fino a 600 t anno di uva...";

RITENUTO

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Il Cortile del Castello Soc. Agr. a r.l., con legale rappresentante e gestore il Sig. Manuel Piccoli con sede legale in Langhirano, Strada della Nave n. 14 di Casatico per lo stabilimento ubicato in Langhirano, Strada della Nave n. 14 di Casatico, relativo all'esercizio dell'attività di "coltivazione mista e altri seminativi, coltivazione di uva", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per gli scarichi idrici di specifica competenza comunale, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota del 11/01/2019 prot. n. 576 e nel parere di IRETI SpA espresso con nota del 29/11/2018 prot. RT018841-2018-P che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

per l'impatto acustico, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere espresso dal Comune di Langhirano con nota del 11/01/2019 prot. n. 576 (con allegato anche il parere di competenza di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 17/12/2018 prot. PGPR 26531) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Langhirano si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Langhirano. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.
- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Langhirano, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Langhirano e IRETI SpA.
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Langhirano all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.

*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio
Rif. Sinadoc: 34126/2018*

IL FUNZIONARIO P.O.
Beatrice Anelli
(documento firmato digitalmente)

IRETI

Parma 28.11.2018

Spett.le SUAP
Comune di Langhirano
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Protocollo RT018841-2018-P

Spett.le Comune di
LANGHIRANO
Servizio Ufficio Ambiente
protocollo@postacert.comune.langhirano.pr.it

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT047212-2018 del 20/11/2018
Vs. rif.: 578/2018/UME/SU

Pc

Spett.le
ARPAE SAC Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Oggetto: Parere di conformità ditta Il Cortile Del Castello Soc. Agr. A R.L. – LANGHIRANO.

In allegato alla presente si trasmette il parere di conformità relativo allo scarico S1 in pubblica fognatura della ditta in oggetto al fine dell'espressione, da parte del Comune, degli atti di competenza per l'istanza di AUA.

In base allo storico delle verifiche quali quantitative dello scarico della ditta in oggetto e alla documentazione allegata all'istanza, lo stesso risulta classificabile quale assimilabile alle domestiche per legge e ai sensi del vigente Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione di Parma.


Gli scarichi S2 ed S3 recapitano le acque meteoriche di copertura e di piazzale in corpo idrico superficiale.

A conclusione del procedimento di emissione dell'Autorizzazione Ambientale Unica copia della stessa dovrà essere trasmessa alla scrivente Azienda, quale Gestore del Servizio Idrico Integrato, per l'effettuazione dell'attività di competenza, di controllo e gestione degli scarichi industriali in pubblica fognatura.

Si precisa infine che tutta la corrispondenza inerente la Società dovrà essere inviata alla sede di Strada S. Margherita, 6/A – 43123 – Parma.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284

Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539

Via Schiantapetto 21
17100 Savona

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262

Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297

Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia





Protocollo RT018841-208-F

Scarichi Industriali Emilia
Ns. rif.: RT047212-2018 del 20/11/2018
Vs. rif.: 578/2018/UME/SU

Oggetto: PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO DITTA Il Cortile Del Castello Soc. Agr. A R.L. .

**PARERE DI CONFORMITA' ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA PER ACQUE
REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE.**

VISTA

la richiesta pervenuta presentata dalla Ditta Il Cortile Del Castello Soc. Agr. A R.L. con sede legale in Langhirano - Loc. Casatico - Strada Della Nave n. 14, relativamente all' insediamento sito in LANGHIRANO - Parma - Loc. Casatico - Strada Della Nave n. 14;

- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n. 6 del 29/08/11 di ATO2: "Regolamento del servizio di fognatura e depurazione";
- Il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

PREMesso

- che la pubblica fognatura interessata risulta essere provvista di impianto di trattamento;
- che i reflui terminali confluiscono al depuratore di LANGHIRANO;
- che l'insediamento interessato svolge attività di COLTIVAZIONE MISTA E ALTRI SEMINATIVI, COLTIVAZIONE DI UVA; corrispondente all'attività prevista dalla Delibera Regionale n. 1480/2010: **Reg. Cantine con Pigiatura**;
- che lo scarico S1 risulta costituito dalle acque dei servizi igienici e del lavaggio dei locali e delle attrezzature classificate come acque reflue INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER LEGGE ;

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5585284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia



SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell'autorizzazione allo scarico nella pubblica fognatura nel rispetto delle sottoelencate prescrizioni:

- 1) **Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale di Ireti Spa addetto ai controlli ai sensi dell'art. 28 del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.**
- 2) Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo quanto disposto all'art. 12 del Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione.
- 3) Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 4) I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 5) E' vietato, ai sensi di quanto previsto all'art. 14 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 6) Potranno essere scaricati in pubblica fognatura esclusivamente gli effluenti oggetto della presente autorizzazione e soggetti a misura, salvo permessi straordinari concessi.
- 7) **E' vietata l'immissione in pubblica fognatura di fecce, vinacce ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione.**
- 8) I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
- 9) I fanghi prodotti negli impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
- 10) **Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 1 punto 5 della Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003.**
- 11) **Qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione, tramite fax, al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le**

IRETI S.p.A.
Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e PIVA n. 01791490343

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 558115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 5549111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia

IRETI

modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto precedente.


Ireti Spa si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti, per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative.

Tali modificazioni saranno portate a conoscenza della Ditta in oggetto ed alla stessa verrà concesso un congruo termine temporale per l'adeguamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente parere di conformità si rimanda al rispetto delle norme contenute nel Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

Ai sensi dell'art. 128, comma 2° del D. Lgs.152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Eugenio Bertolini



IRETI S.p.A.

Sede legale:
Via Piacenza, 54 - 16138 Genova
Registro Imprese di Genova,
Cod.Fisc. e P.IVA n. 01791490343

Società con socio unico IREN S.p.A.
Società sottoposta a direzione
e coordinamento di IREN S.p.A.
Pec: ireti@pec.ireti.it

Via Piacenza 54
16138 Genova
T 010 5581115 - F 010 5586284
Strada Pianezza 272/A
10151 Torino
T 011 55491111 - F 011 0703539
Via Schiantapetto 21
17100 Savona
T 010 240131 - F 010 2401330

Strada S. Margherita 6/A
43123 Parma
T 0521 2481 - F 0521 248262
Strada Borgoforte 22
29122 Piacenza
T 0523 5491 - F 0523 615297
Via Nubi di Magellano 30
42123 Reggio Emilia
T 0522 3071 - F 0522 30720



COMUNE DI LANGHIRANO

PROVINCIA DI PARMA C.A.P. 43013

Settore Tecnico

Servizio Lavori Pubblici

Tel. 0521351111 – Fax 0521858240

Cod. Fisc. e Part. IVA 00183800341



prot. P65122 del 14/01/19

Prot. 576

Langhirano, 11.01.2019

Spett. ARPAE - SAC di Parma
P.le della Pace, 1
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

e, p.c. Spett.le ARPAE
Sez. Prov.le di Parma
Via Bottego, 9
43121 - PARMA
aopr@cert.arpa.emr.it

“ “ “ Spett.le IRETI SPA
Gestione tecnica scarichi industriali
Sede di PARMA
ireti@pec.ireti.it

“ “ “ Allo S.U.A.P.

Comune di Langhirano
LANGHIRANO

Rif. SUAP : 578/2018/UME/SU del 13/11/2018

Oggetto: D.P.R. n°59/2013 – Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

Parere di conformità per matrici :

“scarico di acque reflue” - “impatto acustico” – “emissioni in atmosfera”

Ditta IL CORTILE DEL CASTELLO SOC. AGR. A R.L. posta in Langhirano – Località Casatico – Strada della Nave, 14 .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta allo Sportello Unico Imprese di Langhirano in data 23/11/2018, prot. n°20.306, relativa alla Ditta IL CORTILE DEL CASTELLO SOC. AGR. A R.L. con sede ed insediamento produttivo oggetto di istanza di A.U.A. posto in LANGHIRANO – LOCALITÀ CASATICO, STRADA DELLA NAVE, 14, legalmente rappresentata da PICCOLI Manuel;

VISTA proprio precedente parere emesso in data 03/01/2019, prot. n°130, contenente meri errori materiali, con la presente si sostituisce interamente il sopra richiamato parere con la presente nota :

SCARICO DI ACQUE REFLUE:

VISTA la scheda settoriale relativa alla matrice: SCARICO DI ACQUE REFLUE in fognatura comunale e suoi allegati;

VISTI:

- il Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Parma (A.T.O.2), con Deliberazione Assembleare n. 6 del 29/08/2011 e le norme vigenti in materia;
- la successiva deliberazione del Consiglio d'Ambito ATERSIR n. 15 del 06/09/2012 – con oggetto "accordo di programma finalizzato all'adeguamento alla normativa vigente degli scarichi di acque reflue nel Distretto del Prosciutto di Parma: Nuovi limiti di accettabilità scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dagli stabilimenti esistenti in territorio interessato";

PRESO ATTO:

- che i reflui provenienti dall'insediamento in oggetto confluiscono nel depuratore di Langhirano
- che l'insediamento svolge attività di coltivazione mista e altri seminativi, coltivazione di uva , corrispondente alla attività prevista dalla Delibera di G.R. N°1480/2018 (reg. cantine con pigiatura) e lo scarico in fognatura (S1) viene classificato come **ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER LEGGE**

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale "scarichi acque reflue di cui al capo II^a del titolo IV^a della sezione II^a della Parte Terza del D.Lgs. n°152/2006", per lo scarico (S1) di ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE PER LEGGE IN PUBBLICA FOGNATURA alla Ditta IL CORTILE DEL CASTELLO SOC. AGR. a R.L., con insediamento posto in Langhirano, Strada della Nave 14 (località Casatico), legalmente rappresentata da PICCOLI MANUEL, nel rispetto del parere prot. RT018841-2018-P del 29/11/2018 rilasciato da IRETI S.p.A., in qualità di gestore del servizio idrico integrato.

IMPATTO ACUSTICO:

VISTA inoltre la scheda settoriale relativa alla matrice: IMPATTO ACUSTICO e suoi allegati si comunica che NULLA OSTA al rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale per la sezione settoriale matrice rumore, nel rispetto del parere rilasciato da ARPAE in data 17/12/2018 prot. PGPR 26531/2018, Rif. Arpae n°PGPR/2018/25270.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO
(GIORDANI Ing. Michele)**

documento firmato digitalmente



arpae

agenzia
prevenzione
ambiente energia
emilia-romagna

Rif. Arpae n. PGPR/2018/25270 del 28/11/2018

Inviata con PEC

Spett.le

**SETTORE TECNICO
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

**COMUNE di LANGHIRANO
Sede**

**c.a. Responsabile del Settore Gestione del Territorio
ing. Michele Giordani**

OGGETTO: Pratica SUAP 578/2018/UME/SU del 13/11/2018 – Istanza di AUA Ditta “Il Cortile del Castello Soc.Agr.Arl” per insediamento sito nel comune di Langhirano, in località Casatico, Strada della Nave n. 14.

Parere relativo agli aspetti acustici.

Fa seguito alla Vs richiesta di relazione tecnica, prot. n. 20596 del 28/11/2018 acquisita da questi Uffici in stessa data con protocollo n. PGPR/2018/25270.

Premesso che tutte le seguenti considerazioni sono state dedotte dalla valutazione di impatto acustico ambientale, redatta in data 25/10/2018 dallo studio “Rifiuti & Ambiente Srl” a firma del tecnico competenti in acustica dr. Andrea Nicola:

- trattasi di attività di produzione ed imbottigliamento vino;
- l'attività si svolge all'interno del periodo di riferimento Diurno, mentre alcuni impianti tecnologici in uso per mantenere la corretta temperatura nei serbatoi di maturazione e stoccaggio, rimangono sono attivi nelle 24 ore;
- nella valutazione di impatto acustico, tramite rilievi fonometrici effettuati il 23/10/2018, viene esaminata la rumorosità esistente nell'area e verificato il contributo degli impianti tecnologici;
- le sorgenti di rumore sono individuate in: attività produttiva interna, impianti tecnologici e traffico indotto comprese le fasi di carico/scarico merci;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec_dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Via Spalato n. 2 | 43125 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec_aopr@cert.arpae.emr.it



- la ditta in esame è ubicata in classe III[^]V[^] "Area tipo misto" secondo la ZAC approvata dal Comune di Langhirano, così come gran parte del contesto limitrofo;
- come ricettore, è stato individuato un edificio rurale (azienda agricola) ubicato ad oltre 100 metri dalla ditta oggetto del presente parere;
- la succitata valutazione di impatto acustico attesta la compatibilità dell'attività con il clima acustico dell'area interessata, **vengono dichiarati rispettati i valori limite di immissione (assoluti e differenziali)**, nello specifico vengono dichiarati valori inferiori ai valori limite di soglia ex art. 4 comma 2 del D.P.C.M. 14/11/1997;

Considerato che:

1. detta valutazione risulta conforme a quanto espressamente previsto dalla D.G.R. 673/2004;
2. le verifiche strumentali eseguite dal TCA risultano sufficienti a descrivere compiutamente il clima acustico della zona.
3. per la valutazione del criterio differenziale il tecnico ha considerato l'edificio rurale più vicino alla struttura della ditta "Il Cortile del Castello Soc.Agr.Arl";

Visti:

La Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
La Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
La D.G.R. 673/04, prot. N. AMB/04/24465;
La classificazione acustica del Comune di Langhirano approvata con D.C.C. n. 94 del 28/11/2003 e s.m.i..

Tutto ciò premesso, nulla osta al rilascio delle previste autorizzazioni

Distinti saluti

IL TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA

ROBERTO MARCHIGNOLI

IL RESPONSABILE DEL DISTRETTO DI PARMA

Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

Sinadoc:36422/2018

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.